



Regione Umbria

Giunta Regionale

Comune di

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

Oggetto: Richiesta di chiarimento in merito all'art. 205-bis della l.r. 1/2015

In riscontro alla richiesta di chiarimento in oggetto inviata in data pec n. si rappresenta che:

- la Regione Umbria ai sensi della lett. b), comma 1 dell'art. 250 della l.r. 1/2015 ha individuato e disciplinato gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, di cui all'art. 205-bis della citata norma, con la d.g.r. del 16 luglio 2020 n. 596 "*Linee di indirizzo e procedure sulle funzioni in matria sismica (autorizzazione sismica, vigilanza e controllo di opere e costruzioni sismiche) a seguito dell'introduzione dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 3810/01 e delle relative Linee Guida nazionali (decreto MIT del 30 aprile 2020)*" e con la d.g.r. del 20 ottobre 2021 n. 990 "*Nuove linee di indirizzo sulle verifiche di accertamento di conformità delle opere e costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni finalizzate alle sanatorie edilizie e urbanistiche*", individuando anche la documentazione tecnica necessaria e le relative modalità di predisposizione;
- l'art. 205-bis della l.r. 1/2015 stabilisce che l'inizio dei lavori relativo alle opere e alle costruzioni, individuati dalla Regione come interventi privi di rilevanza, per come sopra definiti, è subordinato alla presentazione del preavviso scritto e al deposito del progetto esecutivo al SUAPE, unitamente

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Governo del territorio,
ambiente e protezione civile.

Servizio Urbanistica, politiche della casa e
rigenerazione urbana, tutela del paesaggio

Dirigente

Dott. Paolo Gattini

REGIONE UMBRIA
Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia

Telefono: .075 504 2776
FAX:

Indirizzo email:
pgattini@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

alle asseverazioni di cui al comma 2 dell'art. 206 della stessa legge regionale;

- nel documento istruttorio della d.g.r. n. 990/2021 viene riportato che l'assenza di idoneo titolo in materia sismica, unitamente alla presentazione di una pratica strutturale in ritardo, comporta le violazioni previste dal DPR n. 380/2001 e che le stesse in materia sismica implicano reati non sanabili a posteriori, mentre ciò che può essere regolarizzata a posteriori è la dimostrazione della conformità del progetto ai livelli di sicurezza previsti dalle normative tecniche vigenti in materia sismica;
- la d.g.r. n. 596/2020 al punto 3 "*Verifiche di conformità strutturali per sanatorie edilizie ed urbanistiche in caso di opere prive di rilevanza*" dell'allegato 1 stabilisce che nelle procedure di verifica di conformità delle opere e costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni ai fini delle sanatorie urbanistico-edilizie, quando le opere in difformità o abusive di natura strutturale risultano ascrivibili a quelle "*prive di rilevanza*" ai fini della pubblica incolumità, l'accertamento di conformità in materia sismica si esaurisce con il deposito della valutazione di sicurezza (VdS) presso gli uffici comunali, redatta conformemente alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti da professionista abilitato che ne assevera il raggiungimento dei livelli minimi di sicurezza dettati dalle predette norme tecniche;
- premesso che l'istruttoria del procedimento compete al Comune, anche al fine di rilevare la presenza o meno di eventuali difformità edilizie rispetto al titolo rilasciato, la VdS è prodotta all'interno di un procedimento di accertamento di conformità, redatto ai sensi dell'art. 154 della l.r. 1/2015. Al fine della definizione del procedimento per l'accertamento di conformità di cui all'art. 154 della l.r. 1/2015 si sottolinea quanto riportato ai commi 2, 3, e 6 anche in materia di sanzioni amministrative;
- si raccomanda quanto previsto all'art. 116 della l.r. 1/2015;



Regione Umbria

Giunta Regionale

- inoltre, in relazione all'art. 121, commi 2 e 3 della l.r. 1/2015, si fa presente che tali disposizioni comportano la non perentorietà del termine per l'inizio dei lavori, stabilito dal TU in un anno dal rilascio del titolo abilitativo, ma non prevede la decadenza dello stesso (comma 2), prevista invece quale effetto sanzionatorio nel caso di decorrenza del termine per il completamento dei lavori, mentre non è prevista nessuna sanzione per il mancato inizio dei lavori entro 1 anno dal rilascio del permesso. Il comma 3 del citato articolo stabilisce che la data di effettivo inizio lavori deve essere comunicata al comune, almeno tre giorni prima del loro inizio, ma non prevede ulteriori effetti sanzionatori.

Distinti saluti

FIRMATO DIGITALMENTE

Paolo Gattini